

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Centro Servizi Amministrativi di Napoli

Prot. n.13463 Uffici ruolo e pensione Docenti ed A.T.A. Napoli, 5 dicembre 2005

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia LORO SEDI

OGGETTO: Personale docente di ogni ordine e grado nonché personale A.T.A. – Cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo a decorrere dall'1.9.2006. Proroga del collocamento a riposo. Istanze di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (pensione+part-time).

Nel sito INTRANET del MIUR sono riportati il D.M. 18/11/2005, n. 87 nonché la Circolare Ministeriale 18/11/2005, n.88 relativi alle variazioni di stato giuridico in oggetto indicati aventi effetto dall'1/9/2006.

Il termine ultimo per la presentazione delle relative domande è fissato al 10 gennaio 2006; lo stesso termine del 10/1/2006 deve essere osservato per la revoca delle predette istanze. A tal fine, i Dirigenti Scolastici, in presenza di domande di revoca prodotte oltre il termine predetto, sono invitati a non inviare le stesse a questo Ufficio ma di respingerle direttamente dandone comunicazione scritta agli interessati.

Con la presente Circolare questo Ufficio intende fornire alle SS.LL. alcune indicazioni procedurali affinché tutte le operazioni in oggetto indicate vengano svolte in modo uniforme da tutte le scuole al fine di evitare sia possibili danni all'utenza sia equivoci ed omissioni, già riscontrati precedentemente, anche nel corrente anno scolastico.

1)-Cessazioni dal servizio per limite di età:

Dopo il 10 gennaio 2006, **accertata la mancata presentazione di istanza di proroga**, dovranno essere comunicati, ai vari uffici ruolo, i nominativi del personale che deve essere collocato <u>d'Ufficio</u> a riposo per limite di età (65 anni) dall'1.9.2006 (nati dall'1.9.1940 al 31.8.1941). Per i nati dall'1.9.1941 al 31.12.1941 il collocamento a riposo per limite di età (65 anni) è a domanda dell'interessato.

Analoghe comunicazioni dovranno essere trasmesse <u>per il personale femminile</u> che chiede a domanda il collocamento a riposo per limite di età a 60 anni dall'1.9.2006 (nate entro il 31.12.1946) nonché per coloro che devono essere collocati a riposo dall'1.9.2006 sia per fine proroga sia per rinuncia (da produrre entro il 10.1.2006) alla proroga già concessa negli anni precedenti.

Le comunicazioni di cui sopra, <u>non le eventuali istanze prodotte, ove richieste</u>, dovranno essere inviate a mezzo fax o posta elettronica ai seguenti numeri o indirizzi:

A)-docenti di scuola materna, elementare e personale a.t.a.: Fax 081/5576460; Ind. posta elettronica: francesco.matrone.na@istruzione.it;

B)-docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado: Fax – 081/5576456; Ind. Posta elettronica: angelantonio.manzi.na@istruzione.it.

Per tutto il personale da collocare comunque a riposo **per limite di età** dall'1.9.2006 (esclusi coloro che avendo già usufruito della proroga biennale di cui all'art.16 del D.L.vo 503/1992 chiedono entro il 10.1.2006 l'ulteriore proroga fino a 70 anni di cui alla legge 186/2004), le SS.LL. provvederanno, subito dopo il 10.1.2006, alla immediata cancellazione al SIMPI (codice CS01).

Nel ricordare la delicatezza di tale operazione, principalmente per i riflessi sulle operazioni di mobilità, qualora vi fossero motivi tecnici ostativi, le SS.LL. ne daranno comunicazione a questo Ufficio, con lo stesso mezzo ed agli indirizzi sopra riportati, indicando i dati anagrafici, la qualifica ed il tipo di cessazione, che provvederà in merito.

2)-Cessazioni dal servizio per dimissioni e per raggiunto quarantennio:

<u>Dopo il 10/1/2006</u>, e, cioè, dopo la scadenza del termine di revoca delle istanze, copia delle domande di dimissioni dal servizio e per raggiunto 40 anni devono essere inviate (possibilmente a mano) a questo Ufficio per l'accertamento dei requisiti prescritti per conseguire la pensione di anzianità (al 31.12.2006: 57 anni di età+35 anni di anzianità contributiva ovvero, a prescindere dall'età, 39 anni di anzianità contributiva); alle istanze predette deve essere allegato il Mod. "S" riguardante i servizi e le anzianità contributive possedute; <u>copia delle sole domande devono essere inviate anche all'INPDAP</u>.

Al fine di agevolare l'accertamento predetto, è opportuno indicare nel Mod. "S" i servizi e/o periodi valutabili ai fini pensionistici richiesti all'INPDAP in quanto la relativa istanza è stata prodotta dopo il 1 settembre 2000.

Tali adempimenti devono necessariamente concludersi entro il 1° marzo 2006, dando la precedenza ai docenti che, ai fini della mobilità, hanno per prime l'obbligo di comunicare le cessazioni al sistema informativo.

Le SS.LL. procederanno alla cancellazione dal SIMPI (codice CS11 per le dimissioni e codice CS10 per raggiunti 40 anni) soltanto dopo una comunicazione scritta da parte di questo Ufficio che attesti il possesso dei requisiti prescritti per il trattamento pensionistico richiesto. In assenza di tali requisiti, le SS.LL. medesime ne daranno immediata comunicazione scritta agli interessati i quali, entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, potranno ritirare l'istanza di dimissioni.

Relativamente alle istanze di collocamento a riposo per raggiunto 40 anni di servizio, le SS.LL., ricevuta comunicazione negativa circa il possesso di tale requisito, provvederanno ad informare gli interessati che l'istanza viene respinta per "mancanza del requisito prescritto".

A tal proposito, nel caso che l'interessato comunque desideri il collocamento a riposo dall'1/9/2006 perché in possesso anche dei requisiti di cessazione ad altro titolo (es. limite di età, dimissioni), è opportuno che chieda, con la stessa domanda da produrre entro il 10/1/2006, in alternativa la cessazione stessa ad altro titolo. E evidente che, accertata l'anzianità contributiva di 40 anni, si darà la precedenza alla cessazione per tale causale.

3)-Proroga del collocamento a riposo

Si premette che il trattenimento in servizio oltre il limite di età di 65 anni, a decorrere dall'1.9.2006, può essere richiesto dal personale docente ed a.t.a. che entro il 31.8.2006 compie l'età di 65 anni (uomini e donne nati dall'1.9.1940 al 31.8.1941) e che l'istanza deve essere presentata al Dirigente Scolastico nel termine perentorio del 10.1.2006.

Nel merito delle varie tipologie di proroga, si richiama integralmente quanto comunicato con Circolare di questo Ufficio n.13463 del 28 ottobre 2004 che, per una immediata consultazione, si allega alla presente (allegato 1).

Copia delle istanze di proroga per il massimo e per il minimo della pensione (punti 1 e 2 della circolare allegata) dovranno essere inviate a questo Ufficio, unitamente al modello "S", per gli accertamenti dei requisiti di anzianità.

Le SS.LL., dopo aver ricevuto comunicazione in ordine alle anzianità maturate al 31.8.2006, procederanno ad emettere la presa d'atto di accoglimento con l'indicazione della relativa scadenza. Relativamente alle istanze di proroga fino a 2 anni di cui all'art.16 del D.L.vo 503/1992 (punto 3 della circolare allegata), che come è noto deve essere accolta a prescindere da qualsiasi anzianità utile a pensione maturata, è sufficiente inviare agli Uffici ruolo competenti copia della presa d'atto.

<u>Tutte le prese d'atto di accoglimento delle istanze di proroga prodotte devono essere inserite al SIMPI (area KVDA – codice CS12).</u>

Le istanze di proroga fino a 70 anni, art.1-quater- legge 186/2004 (punto 4 della circolare allegata), devono essere inviate a questo Ufficio subito dopo il 10.1.2006, unitamente alla presa d'atto della proroga biennale già concessa negli anni precedenti con scadenza 31.8.2006, per la comunicazione al MIUR, entro il 31 gennaio 2006, come prescritto dalla C.M. n.88 del 18.11.2005; in considerazione del breve lasso di tempo disponibile, si pregano le SS.LL. di inviare dette istanze agli uffici ruolo competenti brevi manu. Ad avvenuta autorizzazione Ministeriale, il provvedimento di accoglimento sarà emesso dalle SS.LL. medesime.

In assenza di autorizzazione Ministeriale, le SS.LL. disporranno la cessazione dal servizio del personale predetto, provvedendo a tutti gli adempimenti indicati al punto 1) della presente circolare (cancellazione al SIMPI, ecc.).

4)-Pensione+Part-Time:

Lo stesso termine del 10.1.2006 deve essere osservato anche per le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione (Pensione+Part-Time) a valere dall'1.9.2006. Prima di emettere il relativo provvedimento, le SS.LL. dovranno accertare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti (al 31.12.2006: 57 anni di età+35 anni di anzianità contributiva ovvero, a prescindere dall'età, 39 anni di anzianità contributiva). A tal fine, le SS.LL. invieranno a questo Ufficio copie delle istanze unitamente al modello "S"; dell'avvenuto accertamento, sia positivo sia negativo, lo scrivente ne darà comunicazione alle SS.LL. medesime, per l'adozione del provvedimento di competenza.

Più complessa appare l'operazione di acquisizione al SIMPI della variazione di stato giuridico di cui sopra. A tal fine, questo Ufficio fornirà un adeguato supporto caso per caso a richiesta del Dirigente Scolastico.

Si fa presente, infine, che tutte le comunicazioni relative alle cessazioni a qualsiasi titolo ed alle proroghe, già inviate dalle SS.LL. alla data di ricevimento della presente Circolare, dovranno essere nuovamente trasmesse dopo il 10.1.2006.

F/to IL DIRIGENTE Luigi De Filippis